



**UFFICIO TECNICO
3° SERVIZIO**

Prot. n. 7509

Reg. Ord. N. 25

li 7 AGO. 2010

OGGETTO: Contenimento idrico a causa condizioni metereologiche.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota della Autorità D'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale (AATO), pervenuta al protocollo comunale in data 05.08.2010 al n. 7443, che segnala un notevole aumento dei consumi idrici a causa sia delle condizioni metereologiche che per l'utilizzo dell'acqua per usi non consentiti, e propone l'adozione di un'ordinanza che inviti la popolazione a contenere i consumi dell'acqua nei limiti strettamente necessari;

Ritenuto necessario provvedere ad eliminare gli sprechi e a ridurre i consumi dell'acqua da destinare esclusivamente ad usi domestici con la tassativa esclusione di usi non domestici;

Visto l'art.50 del d. lgs. n.267/2000;

Visto il Regolamento per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di disposizioni di regolamenti ed ordinanze comunali;

Vista la legge del 16.1.2003, n.3;

Vista la legge del 20.5.2003, n.116;

ORDINA

A tutti gli utenti dell'acquedotto:

- 1) di contenere nei limiti strettamente necessari il consumo dell'acqua potabile nell'intero arco giornaliero;
- 2) il divieto assoluto agli utenti stessi di irrorazione di siepi, tappeti erbosi, orti e giardini, nonché il lavaggio di tutti i veicoli a motore per tutto il periodo estivo.

DISPONE

che il presente provvedimento sia affisso all'Albo Pretorio della Residenza Municipale ed esposto nei luoghi pubblici.

AVVERTE

- che la mancata osservanza del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento per l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di disposizioni di regolamenti e ordinanze comunali;
- che il personale preposto ai servizi di vigilanza è incaricato di far rispettare gli obblighi derivanti dal presente provvedimento;
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Veneto ai sensi della legge 1034/1971, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni, decorrenti dalla data della presente.



Responsabile del Servizio F.F.
geom. Franco Pessotto